

Caso studio sull'attuazione della direttiva VAS

Al fine di garantire la tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore boschivo attraverso una gestione forestale sostenibile, una Regione italiana mediterranea ha introdotto una pianificazione forestale, impostata per legge su diversi livelli:

- un livello regionale, mediante un Piano Forestale Regionale che definisce gli obiettivi strategici della politica forestale ed assume un ruolo di coordinamento dei successivi livelli di pianificazione;
- un livello territoriale distrettuale, mediante Piani Forestali di Distretto, ciascuno dei quali deve contenere l'analisi di dettaglio del territorio locale, individuare le destinazioni funzionali degli ambiti boschivi, valorizzando le potenzialità e funzioni dei diversi tipi di bosco. Esso si configura come piano di settore ed assume un ruolo di indirizzo nella gestione forestale rispetto ai piani particolareggiati e agli strumenti urbanistici comunali; deve anche contenere un Piano della viabilità forestale, per garantire un'adeguata gestione delle superfici boschive e l'accesso dei mezzi per la prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;
- un livello locale, mediante Piani Forestali Particolareggiati, che rappresentano lo strumento operativo, su iniziativa del proprietario pubblico o privato dei boschi o del soggetto gestore, per la gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture connesse.

Il Piano Forestale Regionale, già approvato dalla Giunta Regionale previa sottoposizione a VAS, ha delegato ai successivi sotto-ordinati Piani Forestali di Distretto la predisposizione di analisi ambientali e territoriali dettagliate.

Nella Regione è presente anche una legislazione in materia di incendi boschivi, la quale prevede prescrizioni antincendio molto specifiche, comprendenti obblighi di adottare azioni specifiche per la prevenzione e di implementare interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale dal pericolo d'incendio. Fra di esse, sono previsti obblighi di dotare le foreste di viabilità e sentieristica di servizio che consenta l'accesso dei mezzi di spegnimento in caso di emergenza e, per la limitazione dei rischi, norme relative alla gestione e riduzione del combustibile vegetale nei compendi forestali, le quali prevedono l'eliminazione del combustibile vegetale e del sottobosco confinante con strade e insediamenti di qualunque tipo.

*

Sulla base di tale panorama normativo, l'Agenzia regionale per la Gestione Forestale competente predispone un Piano Forestale di Distretto in un territorio della Regione che ricomprende una vasta area boschiva inserita fra le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000, in quanto include habitat naturali di interesse comunitario ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE, per la presenza di foreste endemiche di Ginepro delle montagne mediterranee, miste a foreste sud-appenniniche di Abete bianco, ed istituita anche in quanto ospita una specie animale prioritaria ai

sensi dell'allegato II, la quale richiede una protezione rigorosa ai sensi dell'allegato IV della medesima Direttiva Habitat, ossia lo Scarabeo Eremita, coleottero saproxilofago che si nutre di legno morto.

Valutata l'importanza della legislazione antincendio per la salvaguardia di tutti i tipi di habitat naturali, il Piano Forestale di Distretto prevede la necessità per tutti gli enti e soggetti gestori dei boschi di realizzare una viabilità forestale capillare al fine di permettere ai camion antincendio di fare accesso anche alle zone impervie. Nei singoli piani particolareggiati e nei progetti di opere che riguardano la viabilità forestale, dovrà essere previsto che, prima del mese di maggio di ogni anno, venga mantenuta la rete viaria ed eliminata la boscaglia che può ostacolare la circolazione dei mezzi, nonché andrà eliminato il combustibile vegetale del sottobosco attorno alle strade e ridotta la quantità del medesimo materiale presente nel bosco, abbattendo gli alberi secchi e rimuovendo gli alberi ed arbusti già morti, di modo che il carico d'incendio sia diminuito ed eventuali incendi boschivi siano più facilmente domabili.

L'Agenzia ha presentato il Piano Forestale di Distretto all'approvazione dell'Assessorato regionale, senza richiedere l'esecuzione della VAS su tale Piano distrettuale, valorizzando le seguenti considerazioni: (i) il Piano Forestale Regionale sovraordinato era già stato sottoposto positivamente a VAS e prevedeva norme di indirizzo dei piani sotto-ordinati le quali espressamente richiamavano la sottoposizione alla normativa antincendio; (ii) la Legge espressamente contempla la predisposizione di Piani di viabilità, proprio come quello introdotto dal Piano ai fini della prevenzione incendi; (iii) il Piano rientra fra i piani e programmi destinato a scopi di protezione civile, esclusi dall'applicazione della direttiva 2001/42/CE.

Ulteriormente, pur ricadendo l'area boschiva all'interno della Rete Natura 2000, l'Agenzia non ha ritenuto di richiedere una Valutazione di Incidenza degli interventi programmati sul sito tutelato, argomentando che: (i) ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat il Piano ha l'obiettivo di evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie animali che sarebbero indubbiamente causate dagli incendi; (ii) è da considerarsi un Piano direttamente connesso e necessario alla gestione del sito tutelato; (iii) il Piano concerne motivi imperativi attinenti la sicurezza pubblica.

Dopo una breve fase di pubblicazione degli elaborati progettuali e di un report in cui viene riportata l'analisi di dettaglio del territorio e degli interventi previsti e vengono spiegati i criteri sopra menzionati, l'Assessorato regionale adotta il Piano Forestale di Distretto. Solo due associazioni hanno fatto pervenire un loro contributo consultivo: l'una, che rappresenta gli operatori volontari antincendio, si felicita della considerazione finalmente riservata dal Piano alle esigenze di protezione dei boschi dagli incendi, anche alla luce del fatto che proprio in quella Regione le statistiche degli ultimi anni dimostravano un'alta percentuale di incendi boschivi dolosi e colposi con esiti funesti e conseguenti gravi rischi anche per la salute degli operatori antincendio; l'altra, un'associazione ambientalista di entomologi, fa pervenire una lettera con la quale si duole della mancata valutazione delle esigenze di protezione dello Scarabeo Eremita, il quale vedendo drasticamente ridotta la propria fonte di cibo può essere destinato all'estinzione.

Domande e spunti di riflessione per gruppi di lavoro

- 1) Il Piano Forestale di Distretto che, sulla base del Piano Forestale Regionale, disegna le strategie e gli indirizzi operativi per la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo e per l'approvazione di progetti all'interno dei compendi forestali dovrebbe essere sottoposto a VAS, laddove sia già stato sottoposto positivamente a VAS il piano sovraordinato?
- 2) Quali disposizioni sono applicabili nell'ambito della normativa UE (Direttiva VAS - 2001/42/CE) e nella legislazione nazionale italiana (D. Lgs. 152/2006)? Un Piano siffatto rientra nella definizione di "piano o programma" e nell'ambito di applicazione della disciplina VAS (artt. 2-3 della Direttiva VAS e art. 5-6 del D. Lgs. 152/2006)?
- 3) Il Piano può essere escluso dall'applicabilità della VAS in quanto destinato a scopi di protezione civile, ai sensi dell'art. 3 par. 8 della Direttiva VAS e dell'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 152/2006?
- 4) Se il Piano Forestale di Distretto ricomprende ambiti boschivi designati quali Zone Speciali di Conservazione e Siti di Importanza Comunitaria (Natura 2000) ai sensi della Direttiva Habitat, deve essere sottoposto a valutazione dell'incidenza degli effetti ambientali del Piano sulle finalità di conservazione del Sito? Quali sono le ragioni che farebbero propendere per una risposta positiva e quali per una negativa nel caso di specie? Le argomentazioni esposte dall'Agenzia regionale per la sua esclusione sono pertinenti?
- 5) In particolare, il Piano Forestale di Distretto deve considerarsi "direttamente connesso e necessario alla gestione" del sito Natura 2000, ai sensi dell'art. 6 par. 3 della Direttiva Habitat, visto che riguarda anche le modalità di fruizione del bosco e la prevenzione antincendio?
- 6) Come si pone il fatto che sia la normativa regionale a prevedere e imporre l'effettuazione delle attività e interventi preventivi antincendio rispetto alla necessità di valutazione di incidenza del Piano Forestale di Distretto?
- 7) Se la Valutazione di incidenza fosse stata effettuata e avesse stabilito che le misure del Piano Forestale di Distretto hanno un'incidenza significativa sull'habitat tutelato della foresta di ginepro e sulla specie prioritaria di coleottero saproxilofago, quale poteva essere la soluzione?
- 8) In caso le predette valutazioni di VAS e di VInCA siano valutate come necessarie, si debbono svolgere separatamente oppure in maniera integrata?

Caso studio sull'attuazione della direttiva VAS

Workshop E.R.A. - Accesso alla giustizia in materia ambientale e requisiti per la valutazione dell'impatto ambientale

Firenze, 7-9 maggio 2025

dott. Valerio Bagattini - Sostituto Procuratore della Repubblica di Oristano - Membro E.N.P.E.



1

Al fine di garantire la tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore boschivo attraverso una gestione forestale sostenibile, una Regione italiana mediterranea ha introdotto una pianificazione forestale, impostata per legge su diversi livelli:

- un livello regionale, mediante un Piano Forestale Regionale che definisce gli obiettivi strategici della politica forestale ed assume un ruolo di coordinamento dei successivi livelli di pianificazione;
- un livello territoriale distrettuale, mediante Piani Forestali di Distretto, ciascuno dei quali deve contenere l'analisi di dettaglio del territorio locale, individuare le destinazioni funzionali degli ambiti boschivi, valorizzando le potenzialità e funzioni dei diversi tipi di bosco. Esso si configura come piano di settore ed assume un ruolo di indirizzo nella gestione forestale rispetto ai piani particolareggiati e agli strumenti urbanistici comunali; deve anche contenere un Piano della viabilità forestale, per garantire un'adeguata gestione delle superfici boschive e l'accesso dei mezzi per la prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;
- un livello locale, mediante Piani Forestali Particolareggiati, che rappresentano lo strumento operativo, su iniziativa del proprietario pubblico o privato dei boschi o del soggetto gestore, per la gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture connesse.



2

Il Piano Forestale Regionale, già approvato dalla Giunta Regionale previa sottoposizione a VAS, ha delegato ai successivi sotto-ordinati Piani Forestali di Distretto la predisposizione di analisi ambientali e territoriali dettagliate.

Nella Regione è presente anche una legislazione in materia di incendi boschivi, la quale prevede prescrizioni antincendio molto specifiche, comprendenti obblighi di adottare azioni specifiche per la prevenzione e di implementare interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale dal pericolo d'incendio.

Fra di esse, sono previsti obblighi di dotare le foreste di viabilità e sentieristica di servizio che consenta l'accesso dei mezzi di spegnimento in caso di emergenza e, per la limitazione dei rischi, norme relative alla gestione e riduzione del combustibile vegetale nei compendi forestali, le quali prevedono l'eliminazione del combustibile vegetale e del sottobosco confinante con strade e insediamenti di qualunque tipo.



3

Sulla base di tale panorama normativo, l'Agenzia regionale per la Gestione Forestale competente predisporre un Piano Forestale di Distretto in un territorio della Regione che ricomprende una vasta area boschiva inserita fra le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000, in quanto include habitat naturali di interesse comunitario ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE, per la presenza di foreste endemiche di Ginepro delle montagne mediterranee, miste a foreste sud-appenniniche di Abete bianco, ed istituita anche in quanto ospita una specie animale prioritaria ai sensi dell'allegato II, la quale richiede una protezione rigorosa ai sensi dell'allegato IV della medesima Direttiva Habitat, ossia lo Scarabeo Eremita, coleottero saproxilofago che si nutre di legno morto.

Valutata l'importanza della legislazione antincendio per la salvaguardia di tutti i tipi di habitat naturali, il Piano Forestale di Distretto prevede la necessità per tutti gli enti e soggetti gestori dei boschi di realizzare una viabilità forestale capillare al fine di permettere ai camion antincendio di fare accesso anche alle zone impervie. Nei singoli piani particolareggiati e nei progetti di opere che riguardano la viabilità forestale, dovrà essere previsto che, prima del mese di maggio di ogni anno, venga mantenuta la rete viaria ed eliminata la boscaglia che può ostacolare la circolazione dei mezzi, nonché andrà eliminato il combustibile vegetale del sottobosco attorno alle strade e ridotta la quantità del medesimo materiale presente nel bosco, abbattendo gli alberi secchi e rimuovendo gli alberi e arbusti già morti, di modo che il carico d'incendio sia diminuito ed eventuali incendi boschivi siano più facilmente domabili.



4

L'Agenzia ha presentato il Piano Forestale di Distretto all'approvazione dell'Assessorato regionale, senza richiedere l'esecuzione della Valutazione Ambientale Strategica su tale Piano distrettuale, valorizzando le seguenti considerazioni:

(i) il Piano Forestale Regionale sovraordinato era già stato sottoposto positivamente a VAS e prevedeva norme di indirizzo dei piani sotto-ordinati le quali espressamente richiama la sottoposizione alla normativa antincendio; (ii) la Legge espressamente contempla la predisposizione di Piani di viabilità, proprio come quello introdotto dal Piano ai fini della prevenzione incendi; (iii) il Piano rientra fra i piani e programmi destinato a scopi di protezione civile, esclusi dall'applicazione della direttiva 2001/42/CE.

Ulteriormente, pur ricadendo l'area boschiva all'interno della Rete Natura 2000, l'Agenzia non ha ritenuto di richiedere una Valutazione di Incidenza degli interventi programmati sul sito tutelato, argomentando che:

(i) ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat il Piano ha l'obiettivo di evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie animali che sarebbero indubbiamente causate dagli incendi; (ii) è da considerarsi un Piano direttamente connesso e necessario alla gestione del sito tutelato; (iii) il Piano concerne motivi imperativi attinenti la sicurezza pubblica.



5

Dopo una breve fase di pubblicazione degli elaborati progettuali e di un report in cui viene riportata l'analisi di dettaglio del territorio e degli interventi previsti e vengono spiegati i criteri sopra menzionati, l'Assessorato regionale adotta il Piano Forestale di Distretto.

Solo due associazioni hanno fatto pervenire un loro contributo consultivo:

l'una, che rappresenta gli operatori volontari antincendio, si felicita della considerazione finalmente riservata dal Piano alle esigenze di protezione dei boschi dagli incendi, anche alla luce del fatto che proprio in quella Regione le statistiche degli ultimi anni dimostravano un'alta percentuale di incendi boschivi dolosi e colposi con esiti funesti e conseguenti gravi rischi anche per la salute degli operatori antincendio;

l'altra, un'associazione ambientalista di entomologi, fa pervenire una lettera con la quale si duole della mancata valutazione delle esigenze di protezione dello Scarabeo Eremita, il quale vedendo drasticamente ridotta la propria fonte di cibo può essere destinato all'estinzione.

*



6

Domande e spunti di riflessione per gruppi di lavoro

1. Il Piano Forestale di Distretto che, sulla base del Piano Forestale Regionale, disegna le strategie e gli indirizzi operativi per la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo e per l'approvazione di progetti all'interno dei compendi forestali dovrebbe essere sottoposto a VAS, laddove sia già stato sottoposto positivamente a VAS il piano sovraordinato?
2. Quali disposizioni sono applicabili nell'ambito della normativa UE (Direttiva VAS - 2001/42/CE) e nella legislazione nazionale italiana (D. Lgs. 152/2006)? Un Piano siffatto rientra nella definizione di "piano o programma" e nell'ambito di applicazione della disciplina VAS (artt. 2-3 della Direttiva VAS e art. 5-6 del D. Lgs. 152/2006)?
3. Il Piano può essere escluso dall'applicabilità della VAS in quanto destinato a scopi di protezione civile, ai sensi dell'art. 3 par. 8 della Direttiva VAS e dell'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 152/2006?
4. Se il Piano Forestale di Distretto ricomprende ambiti boschivi designati quali Zone Speciali di Conservazione e Siti di Importanza Comunitaria (Natura 2000) ai sensi della Direttiva Habitat, deve essere sottoposto a valutazione dell'incidenza degli effetti ambientali del Piano sulle finalità di conservazione del Sito? Quali sono le ragioni che farebbero propendere per una risposta positiva e quali per una negativa nel caso di specie? Le argomentazioni esposte dall'Agenzia regionale per la sua esclusione sono pertinenti?
5. In particolare, il Piano Forestale di Distretto deve considerarsi "direttamente connesso e necessario alla gestione" del sito Natura 2000, ai sensi dell'art. 6 par. 3 della Direttiva Habitat, visto che riguarda anche le modalità di fruizione del bosco e la prevenzione antincendio?
6. Come si pone il fatto che sia la normativa regionale a prevedere e imporre l'effettuazione delle attività e interventi preventivi antincendio rispetto alla necessità di valutazione di incidenza del Piano Forestale di Distretto?
7. Se la Valutazione di incidenza fosse stata effettuata e avesse stabilito che le misure del Piano Forestale di Distretto hanno un'incidenza significativa sull'habitat tutelato della foresta di ginepro e sulla specie prioritaria di coleottero saproxilofago, quale poteva essere la soluzione?
8. In caso le predette valutazioni di VAS e di VinCA siano valutate come necessarie, si debbono svolgere separatamente oppure in maniera integrata?



7

Spunti per risposte e successiva discussione in plenaria

- 1 - Il Piano Forestale di Distretto che, sulla base del Piano Forestale Regionale, disegna le strategie e gli indirizzi operativi per la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo e per l'approvazione di progetti all'interno dei compendi forestali dovrebbe essere sottoposto a VAS, se già è stato sottoposto a VAS positivamente il piano sovraordinato?

Essi trattano due livelli distinti di pianificazione quindi in linea di massima entrambi andrebbero sottoposti a VAS.

Nondimeno, la norma nazionale, art. 12 co. 6 del D. Lgs. 152/2006 prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS relative a modifiche di piani e programmi, oppure a strumenti attuativi di piani e programmi già sottoposti positivamente a verifica di assoggettabilità VAS o a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati.

La L.R. Sardegna n. 8/2016 all'art. 7 prevede che il Piano Forestale di Distretto sia sottoposta a VAS secondo il D.Lgs. 152/2006.



8

2 - Quali disposizioni sono applicabili nell'ambito della normativa UE (Direttiva 2001/42/CEE) e nella legislazione nazionale italiana (D. Lgs. 152/2006)? Un Piano siffatto rientra nella definizione di "piano o programma" e nell'ambito di applicazione della disciplina VAS (artt. 2-3 della Direttiva VAS e art. 5-6 del D. Lgs. 152/2006)?

Rientra nella definizione perché è un atto di pianificazione predisposto da un'autorità a livello regionale per essere approvato mediante una procedura legislativa in questo caso a livello regionale e previsto da una disposizione legislativa (art. 5 co. 1 lett. E del Codice Ambiente).

Rientra nell'ambito di applicazione perché è un piano elaborato per il settore forestale che definisce il quadro di riferimento per l'approvazione di piani subordinati nonché per l'autorizzazione di progetti da sottoporre a Via (quali sono i progetti di abbattimento di alberi per mantenere le strade naturali, che implicano "realizzazione di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito", (CGUE C-276/09 Brussels Hoofdstedelijk Gewest) e inoltre in particolare perché può avere impatti sulle finalità di conservazione dei siti Natura 2000 e necessità di valutazione di incidenza (art. 6 del Codice Ambiente, co. 2 sia lett. A sia lett. B).

Inoltre, non risulta applicabile l'eccezione riguardante piccole aree a livello locale.



9

3 - Il Piano può essere escluso dall'applicabilità di VAS in quanto destinato a scopi di protezione civile, ai sensi dell'art. 3 par. 8 della Direttiva VAS e dell'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 152/2006?

No, l'esclusione opera secondo la Direttiva per i piani e programmi destinati "esclusivamente" a tale scopo, mentre la norma nazionale menziona "piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica".

Il Piano Forestale non riguarda solo questi aspetti, che potrebbero al limite essere connessi alle disposizioni antincendio contenute, bensì concerne tutte le modalità di pianificazione della gestione e valorizzazione del bosco.

Invece, se vogliamo approfondire, lo stesso art. 6 al co. 4 lett. C-bis del Codice dell'Ambiente prevede un'esclusione per i piani di gestione riferiti a un ambito aziendale di livello locale approvati dagli organismi individuati dalla Regione, (in Sardegna sulla base della L.R. 8/2016), ma questi concernono il terzo livello di pianificazione locale, quello particolareggiato, e non il secondo, il Piano di Distretto che è oggetto di questo esempio.



10

4 - Se il Piano Forestale di Distretto ricomprende ambiti boschivi designati quali Zone Speciali di Conservazione e Siti di Importanza Comunitaria (Natura 2000) ai sensi della Direttiva Habitat deve essere sottoposto a valutazione dell'incidenza degli effetti ambientali del Piano sulle finalità di conservazione del Sito? Quali sono le ragioni che farebbero propendere per una risposta positiva e quali per una negativa nel caso di specie? Le argomentazioni esposte dall'Agenzia regionale per la sua esclusione sono pertinenti?

Si, deve essere sottoposto ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat e art. 5 del DPR 357/1997. Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significative sul sito tutelato.

Non sono pertinenti le osservazioni dell'Agenzia. In primis, il richiamo all'art. 6 par. 2 della Direttiva confonde ma non c'entra, perché questo comma parla delle misure di conservazione del sito Natura 2000 (programma di gestione del sito), mentre qui parliamo di Piano Forestale che si applica ad interi distretti e nei quali ricadono sia zone tutelate sia non tutelate e che ha altri obiettivi previsti dalla legge forestale (anche l'utilizzo dei boschi per la valorizzazione economica etc.).

Inoltre il richiamo ai motivi imperativi di sicurezza pubblica è tratto dall'art. 6 par. 4 seconda parte della Direttiva, ma esso non serve a stabilire se un Piano o Progetto debba o non debba essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, tema di cui si tratta in questa fase, ma a stabilire, a valle della procedura, se e in che modo si possano superare le eventuali conclusioni negative della valutazione di incidenza in mancanza di soluzioni alternative e in caso di impatto su habitat o specie prioritari.



11

5 - In particolare, il Piano Forestale di Distretto deve considerarsi "direttamente connesso e necessario alla gestione" del sito Natura 2000, ai sensi dell'art. 6 par. 3 Direttiva Habitat, visto che riguarda anche le modalità di fruizione del bosco e la prevenzione antincendio?

Il Piano Forestale deve essere sottoposto a VlnCA (art. 6 Dir. Habitat), e conseguentemente anche a VAS (art. 3 co. 3 lett. B Dir. VAS), non essendo direttamente connesso e necessario in sé alla gestione del sito tutelato Natura 2000.

Si tratta di un punto trattato, nella parte assimilabile, dalla sentenza CGUE 07.12.2023 n. 434 su domanda pregiudiziale in C-434/22 Latvijas valsts meži, riferito ad una foresta lettone.

Si argomenta che una ZSC è definita in funzione del mantenimento o ripristino di taluni habitat o specie naturali e a tal fine gli Stati stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano appropriati piani di gestione specifici. Le misure antincendio possono bensì essere connesse o necessarie alla gestione del sito, specie se consideriamo che la normativa contiene previsioni destinate a tale fine.

Tuttavia, quello che rileva è da un lato che non tutte le misure antincendio sono connesse al mantenimento del sito Natura 2000 in sé, e che in più occorre che tali misure siano necessarie al mantenimento e al ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e specie protette e proporzionate a tali obiettivi, per cui il sito è stato classificato. Il che presuppone che siano adeguate al sito specifico e tali da consentire gli obiettivi che hanno guidato la tutela del sito.

Nel caso di specie, il sito tutela gli habitat di ginepro e abete bianco e il coleottero che mangia legno morto.



12

5 - segue

Ne consegue che le attività che prevedono da un lato il taglio di parte del bosco per aprire e mantenere le strade forestali e per creare delle fasce contermini alle strade senza sottobosco, e dall'altro lato l'asportazione dei tronchi e dei legni secchi e marci per limitare il pericolo in caso di incendio, incidono sugli obiettivi di conservazione per cui il sito è stato esattamente istituito!

Bisognerà al più valutare se, tenuto conto dell'insieme delle caratteristiche della zona, tale pianificazione sia giustificata dal rischio di un futuro pregiudizio sul sito e in che termini.

Anche qui si applica quindi il bilanciamento di interessi, con il principio di proporzionalità, tutte valutazioni che rientrano nella valutazione di incidenza e per cui tale valutazione è istituita.

Quindi la risposta della CGUE è che sì, l'articolo 6, par. 3 della Dir. 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, non possono essere considerate, per il solo fatto di avere un tale oggetto, direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato e non possono quindi essere dispensate a tal titolo dalla valutazione della loro incidenza sul sito.



13

6 - Il fatto che sia la normativa regionale a prevedere e imporre l'effettuazione delle attività e interventi preventivi antincendio come si pone rispetto alla necessità di valutazione di incidenza del Piano?

Nel predetto caso della foresta lettone (CGUE in causa C-434/22) si premette che nessun criterio giuridico limita la nozione di progetto e di piano (sopra abbiamo visto la nozione di progetti quali lavori ai sensi della giurisprudenza UE e prima è stata spiegata la nozione di piano), quindi la circostanza che i lavori di abbattimento degli alberi siano imposti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione incendi non mette in discussione l'applicabilità delle direttive predette.

Il Piano deve essere sottoposto a VInCA quando c'è la probabilità o il rischio che possa avere incidenze significative sul sito interessato, ciò implica l'identificazione, valutazione e presa in considerazione di tutte le incidenze del piano o progetto sul sito habitat. Ciò per il principio di precauzione avviene quando tale probabilità non possa essere esclusa sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia tenuto conto delle caratteristiche e condizioni ambientali del sito interessato.

Non esiste contraddizione tra l'obbligo, in forza del diritto nazionale, di adottare determinate misure destinate a prevenire e combattere gli incendi boschivi e quello, previsto all'art. 6 par. 3 della direttiva "habitat", di sottoporre, in via preliminare, tali misure a una valutazione della loro incidenza sul sito interessato, qualora esse possano avere un'incidenza significativa su una zona di conservazione speciale.



14

7 - Se la Valutazione di Incidenza fosse stata effettuata e avesse stabilito che le misure del Piano Forestale hanno un'incidenza significativa sull'habitat della foresta di ginepro e sulla specie di coleottero saproxilofago, quale poteva essere la soluzione?

Proprio la valutazione di incidenza consente di valutare gli effetti delle misure del piano o progetto con gli obiettivi di conservazione del sito.

Da un lato, tale valutazione consente di definire anche le modalità di attuazione di dette misure antincendio, previste nel Piano, che siano le più idonee al mantenimento o al ripristino degli habitat o delle specie naturali per la cui protezione la zona di conservazione speciale interessata è stata istituita.

Dall'altro lato, anche nel caso in cui la valutazione accerti un'incidenza negativa sul sito da parte delle misure previste e non esistano soluzioni alternative, l'art. 6 par. 4 della Direttiva Habitat prevede che tali misure possano comunque essere realizzate quando lo giustificano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, purché lo Stato membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. In particolare, qui si tratta di un habitat e di una specie prioritari, quindi si applica il par. 4 seconda parte, che prosegue prevedendo che si possano adottare solo considerazioni connesse con la sicurezza pubblica e conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.



15

7 - segue

In materia, un'altra sentenza importante è quella in data 17.04.2018, nella causa C-441/17, Commissione c. Polonia - Foresta di Bialowieza: "La conoscenza delle incidenze di un piano o di un progetto, con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione, costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell'applicazione dell'art. 6 par. 4 della Direttiva Habitat, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L'esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e quello dell'esistenza di alternative meno dannose richiedono, infatti, un giudizio di bilanciamento con i danni che il piano o il progetto in questione cagiona a detto sito. Inoltre, il pregiudizio del sito dev'essere identificato con precisione, al fine di stabilire il tipo delle eventuali misure compensative."

Quindi per argomentare sul caso di specie, le motivazioni antincendio generale potrebbero essere considerate ai sensi dell'art. 6 par. 4, nondimeno bisognerà appunto verificare se vi siano soluzioni alternative e comunque bilanciare nel caso di specie le esigenze antincendio e quelle di conservazione del sito e della specie; ad esempio si può ipotizzare di valutare l'estensione della foresta tutelata rispetto alle specifiche esigenze di prevenzione incendi di quella specifica foresta, lasciando alcune parti di tale foresta al pristino stato per salvaguardare i coleotteri, prevedendo un potenziamento delle forze antincendio proprio in tale distretto non potendo agire sulla pulizia del legname morto e marcio necessario per il sostentamento dei coleotteri, etc. etc..



16

8 - In caso le predette valutazioni di VAS e di Vinca siano valutate come necessarie, si debbono svolgere separatamente o in maniera integrata?

Art. 10 del D. Lgs. 152/2006 - Coordinamento delle procedure - comma 3:

la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.



17

Grazie per l'attenzione e la partecipazione!



18